

# COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia del Sud Sardegna

## REVISORE UNICO

Verbale N. 4 del 27.04.2022

La sottoscritta Maria Carmela Sirigu, Revisore Unico dell'Ente, ha ricevuto via email in data odierna, la richiesta di parere sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 19.04.2022 avente ad oggetto il seguente ordine del giorno:

**Oggetto APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 E DELLE MISURE DI TUTELA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID-1**

IL REVISORE UNICO

### Premesso

- che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, di economato – provveditorato, di patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- che l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «*per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
- che il D.lgs. 267/2000) ribadisce all'art. 149, la potestà impositiva autonoma degli enti locali nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente precisando all'art. 42, che compete al consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- che l'articolo 14 del Regolamento comunale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;
- 
- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, definisce i “*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, e le “*Procedure di approvazione*”, prevedendo che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... *dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...*”, assunto dall'Ente e poi trasmesso ad ARERA per l'approvazione;
- la Deliberazione n. 363/2021 ARERA, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio, ovvero 2022-2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la Deliberazione 459/2021 e la successiva Determinazione 02/2021 dell'ARERA, con le quali sono stati integrati i metodi di calcolo del nuovo PEF pluriennale;

## Preso atto che

- ai sensi dell'art. 6.3 dell'All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA L'Ente nel medesimo consiglio comunale prenderà atto della validazione del Piano Economico Finanziario, per la successiva trasmissione all'ARERA esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR con proposta n. 13 del 19.04.2022 *“APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PLURIENNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022-25”* dal quale risulta per il periodo 2022-2025 dal quale risulta che costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2022 di € 1.090.442,00 così ripartiti:
  - COSTI VARIABILI € 646.098,00
  - COSTI FISSI € 444.344,00
- che con la presente proposta di Deliberazione di C.C. ai sensi dell'art. 1, commi 659 e 660 della legge n. 147/2013, sono definite le tariffe tari 2022.

## Considerato

- Come specificato nella proposta di deliberazione in oggetto ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe Tari, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3, 4 e 4b dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex lege, ossia senza specifiche motivazioni;
- il comma 660, dell'articolo 1 della L. 147 del 2013 che prevede che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalle lettere da a) a e) del precedente comma 659, la cui copertura finanziaria può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata tramite il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 2021 (cd. D.L. “Milleproroghe”) convertito nella Legge n. 25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Lo stesso D.L. “Milleproroghe” all'art. 3, commi 5-sexiesdecies, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024.
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”;
- la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario della Provincia del Sud Sardegna, n. 157 del 08/10/2021 che conferma, per l'anno 2022, la misura del 5% il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale;

## Visti

- la proposta di Delibera di Consiglio Comunale n.15 del 19.04.2022 **“APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 E DELLE MISURE DI TUTELA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID-1”** sottoposta, ai sensi dell'art. 239 del Tuel al Revisore per l'approvazione con la quale l'Ente intende approvare le tariffe per il 2022 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche

determinando un importo complessivo di gettito della tassa rifiuti (TARI) pari a €1.086.506,00 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario 2022 - 2025 approvato con Delibera del Consiglio Comunale adottata preliminarmente nella medesima seduta dando atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente deliberazione, è pari al 5% e prevedendo una percentuale di riduzione del 19,70% da applicare alla parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche che appartengono al codice A.T.E.C.O. relativi alle attività sospese nell'anno 2021;

- il parere positivo del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile apposto deliberazione in oggetto;
- il Dlgs. 267/2000 ed il D.Lgs.118/2011;

Il Revisore Unico

### **ESPRIME**

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 19.04.2022 "APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 E DELLE MISURE DI TUTELA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA COVID-1

Il Revisore Unico

Dott.ssa Maria Carmela Sirigu